



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1319 / 2018

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA SUPERBETON S.P.A. RELATIVO AL RINNOVO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI BETONAGGIO ESISTENTE IN COMUNE DI VENEZIA, VIA TRIESTINA 163 - TESSERA.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010;
- iii. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- viii. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare:
 - l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
 - l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
 - l'art.13 che dispone di assoggettare alla procedura di VIA le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività che all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- vii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- viii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 84764 del 06/10/2017 con cui la ditta SUPERBETON S.p.A., con sede legale in SUSEGANA, Via IV Novembre 18, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 13 della L.R n. 4/2016 per il rinnovo dell'attività di recupero rifiuti presso impianto di betonaggio in via Triestina, 163 Venezia;

Premesso che:

- i. in data 19 gennaio 2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed i collaboratori all'istruttoria Stefania Donà non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento.

constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera zb) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;

- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 17.10.2017 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società Superbeton S.p.A.;

Dato atto che:

- i. con nota protocollo n. 87678 del 17.10.2017 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato agli enti interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. nella seduta del 14.12.2017, di cui al verbale protocollo n. 108077 del 20.12.2017, il comitato VIA sospendeva l'espressione del parere di assoggettamento a VIA in attesa degli esiti del sopralluogo effettuato da ARPAV e dalla polizia locale presso l'impianto in parola;
- iii. a seguito degli esiti del sopralluogo effettuato da ARPAV e Polizia municipale di Venezia, la Città metropolitana di Venezia, con nota protocollo n. 9536 del 08.02.2018, ha chiesto alla società Superbeton di presentare delle ulteriori misure di mitigazione in merito alle emissioni provenienti dall'impianto di produzione e caricamento del conglomerato bituminoso, nonché all'impatto acustico.
- iv. con nota protocollo n. 20536 del 20.03.2018 a società ha presentato le integrazioni proponendo le misure di mitigazione richieste.
- v. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- vi. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- vii. il Comitato VIA nella seduta del 16.04.2018 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 29527 del 19.04.2018;
- viii. con numero di serie 01160607345913 del 28.07.2017 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16,00 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. n. 84764 del 06/10/2017 e relativo al rinnovo dell'attività di recupero rifiuti presso l'impianto di betonaggio a Tessera, via Triestina 163 Venezia, con le seguenti prescrizioni, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 29527 del 19.04.2018; che fa parte integrante della presente determinazione:
 - a) Sia inviato via pec **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento alla Città metropolitana di Venezia un cronoprogramma relativo alle fasi di realizzazione e completamento delle opere di mitigazioni previste (tunnel di caricamento e barriera fonoassorbente). Tali opere di mitigazione dovranno comunque essere realizzate entro il 31.12.2018.
 - b) In merito al prolungamento del tunnel di carico dovrà essere inviata alla Città metropolitana di Venezia **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente la comunicazione di modifica non sostanziale relativa alle emissioni in atmosfera.
 - c) I cassoni dei mezzi di trasporto del prodotto finito, dopo essere stati caricati con il conglomerato bituminoso, dovranno essere coperti prima dell'uscita dal tunnel di carico al fine di mitigare la dispersione dei fumi;
 - d) Il sistema di aspirazione, oltre a garantire l'evacuazione dei fumi durante le operazioni di copertura di cui alla precedente prescrizione, dovrà rimanere in funzione anche dopo l'uscita del mezzo al fine di aspirare anche i fumi residui giacenti nel tunnel di carico;
 - e) **Entro 30 giorni** dall'installazione della barriera fonoassorbente lungo il lato est venga effettuata con attività a regime, una campagna di rilevamento del rumore al fine di verificarne il rispetto dei limiti normativi. Gli esiti di tale campagna dovranno essere trasmessi alla Città metropolitana e ad ARPAV **entro 60 giorni** dalla sua effettuazione.

2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo al rinnovo dell'attività di recupero rifiuti presso l'impianto di betonaggio a Tessera, via Triestina 163 Venezia, acquisito agli atti con protocollo n. 84764 del 06/10/2017.
3. Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di avviso agli enti di pubblicazione sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia dello studio preliminare ambientale, al netto delle sospensioni previste per legge è fissato al 19.04.2018. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Superbeton S.p.A, al Comune di Venezia , alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A.,e al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo: www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente